



COMUNE DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Provincia di Pesaro e Urbino

Settore 4' SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio/Servizio: SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 620 del 18-11-2020

OGGETTO: REVOCA GARA PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI ED ALTRI PRODOTTI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che il Comune di Pergola è titolare di una farmacia ubicata in Via Don Minzoni, e l'acquisto di farmaci per la predetta farmacia è superiore ad Euro 40.000 annui;

RILEVATO che in base al combinato disposto dall'art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 11.07.2018 i Comuni ricorrono, per acquisti di farmaci superiori a Euro 40.000 annui, a Consip Spa o ai soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 9;

VISTA la deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 31 del 17.01.2018, con cui è stato approvato l'elenco dei soggetti aggregatori, che, relativamente al Comune di Pergola, sono individuabili in Consip Spa e Stazione Unica Appaltante Marche;

VISTA la nota prot. n. 4415 del 13.03.2019 con la quale si è chiesto alla predetta Stazione Unica Appaltante Marche se ha effettuato (o ha in corso di svolgimento) procedure per individuare i fornitori di farmaci il cui esito può essere utilizzato dal Comune per acquistare medicinali per la farmacia comunale nel rispetto del D.L. n. 66/2014 e del D.P.C.M. 11.07.2018;

VISTO l'art. 1, comma 3, d.l. 95/2012 che dispone quanto segue: "le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni quadro stipulate da Consip e dalle centrali di committenza regionali possono procedere, qualora la convenzione non sia disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della detta convenzione";

VISTO l'art. 9, comma 3-bis, d.l. 66/2014 che stabilisce altresì che "Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip o ai soggetti aggregatori per le merceologie individuate ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.L. 66/2014, possono procedere, se non siano disponibili i relativi contratti di Consip o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria".



COMUNE DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Provincia di Pesaro e Urbino

RILEVATO che, stante l'assenza di risposta da parte della Regione Marche, in data 29/03/2019 veniva adottata la determinazione a contrarre per la gara indicata in oggetto;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 239 del 29-03-2019, avente ad oggetto "APPALTO FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE DI PERGOLA PER IL PERIODO DI UN ANNO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.", con la quale veniva indetta una gara per l'affidamento della fornitura di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia Comunale per il periodo di 12 mesi dalla stipula del contratto, approvando, tra l'altro, la relazione tecnica illustrativa; in considerazione del fatto che il Comune di Pergola ha aderito alla C.U.C. del Comune di Fano, è stata affidata alla predetta Centrale Unica di Committenza la gestione della procedura di gara;

VISTA la successiva determinazione del Responsabile del Settore Affari Istituzionali n. 121 del 23/04/2020, con la quale veniva integrata la relazione tecnica di cui alla determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 239 del 29-03-2019;

CONSIDERATO che, per cause non imputabili alla C.U.C. del Comune di Fano, la procedura di gara ha avuto tempi particolarmente lunghi e non si è ancora proceduto all'apertura delle buste con le offerte;

DATO ATTO che la Stazione Unica Appaltante per la Regione Marche nel frattempo ha svolto la gara relativa alla fornitura di farmaci, parafarmaci e altri prodotti per le Farmacie comunali, provvedendo all'aggiudicazione definitiva con decreto n. 215 del 6 ottobre 2020;

CONSIDERATO:

-che il Comune di Pergola rientra tra i soggetti che possono aderire all'accordo quadro di cui alla procedura SUAM sopra indicata;

-che, in base al combinato disposto dall'art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 11.07.2018 i Comuni ricorrono, per acquisti di farmaci superiori a Euro 40.000 annui, a Consip Spa o ai soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 9;

-che la condizione che aveva comportato per il Comune di Pergola la necessità di indire la gara (ossia l'assenza della possibilità per il Comune di acquistare farmaci da un soggetto aggregatore) è venuta meno con l'aggiudicazione da parte della SUAM della gara per la fornitura di farmaci per le farmacie comunali e con la possibilità per il Comune di Pergola di aderire a tale iniziativa;

-che l'importo posto a base di gara dalla Regione Marche risulta notevolmente superiore a quello posto a base di gara dal Comune di Pergola e ciò fa presumere che le condizioni alle quali la S.U.A.M. ha aggiudicato la fornitura siano migliori rispetto a quelle che potrebbe ottenere il Comune;

VISTO l'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale " ... per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. ...";



COMUNE DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Provincia di Pesaro e Urbino

CONSIDERATO che il presente provvedimento non arreca danno all'amministrazione né ai potenziali concorrenti anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione dell'esercizio di autotutela;

CONSIDERATO, inoltre, che il potere di revoca in autotutela della procedura di gara rientra nella potestà discrezionale.

RICORDATO che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica;

VISTA la relazione tecnica allegata alla determinazione del Responsabile del Settore Affari Istituzionali n. 121 del 21/04/2020, nella quale viene precisato che il responsabile unico del procedimento è il Sig. Stefano Buratti;

VISTO il provvedimento del Segretario Comunale prot. n. 16358/2020, con il quale conferma il Sig. Stefano Buratti R.U.P. della procedura per l'affidamento della fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri prodotti vendibili nella farmacia comunale di Pergola.

VISTA la nota registrata al protocollo del Comune di Pergola il 16/11/2020 al n. 17803 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento (Stefano Buratti), dispone di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, della procedura di gara in oggetto mediante annullamento della determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 239 del 29-03-2019, e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi successive di negoziazione previste;

CONSIDERATO che non si può procedere alla revoca integrale della Determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 239 del 29/03/2019 in quanto con la stessa si sono assunti degli impegni di spesa per i quali sono stati effettuati dei pagamenti;

RITENUTO necessario, pertanto, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Costituzione, addivenire alla revoca in autotutela della procedura di gara indetta con la Determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 239 del 29/03/2019 e di interrompere le fasi successive di negoziazione previste;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DETERMINA

- 1) per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate, di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi



COMUNE DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Provincia di Pesaro e Urbino

dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, della procedura di gara in oggetto indetta con la determinazione n. 239 del 29/03/2019 e di interrompere le fasi successive di negoziazione previste;

- 2) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Pergola ed all'interno dell'Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara;
- 3) di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, il presente atto alla Centrale Unica di Committenza del Comune di Fano.

Pergola, li 18-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Margherita Tittoni

La suestesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ (Reg. n. _____).

Pergola, li _____

Il Responsabile del Settore
Servizi alla Persona
Dott.ssa Margherita Tittoni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ (Reg. n. _____).

Pergola, li _____

Il Responsabile del Settore
Servizi alla Persona
Dott.ssa Margherita Tittoni